



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Ai Direttori Generali Amministrazione centrale
e degli Uffici Scolastici Regionali
Referenti della prevenzione della corruzione e
della Trasparenza

e p.c. All'Ufficio di Gabinetto

All'Organismo Indipendente di Valutazione

Oggetto: Diritto di accesso documentale, semplice, generalizzato ed emergenza Coronavirus

In relazione all'emergenza sanitaria e alla luce delle recenti disposizioni contenute nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, si ritiene opportuno segnalare che è stata adottata una norma di carattere generale sulla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi la quale interessa anche i procedimenti in materia di accesso, incluso l'accesso civico generalizzato.

L'art. 103 del citato decreto legge (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza), infatti, al comma 1 stabilisce che: *«Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020».*

Pertanto, ove nel **periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020** siano pendenti richieste di accesso documentale, civico semplice o generalizzato, le Amministrazioni possono avvalersi della sospensione per il periodo indicato del termine di conclusione dei relativi procedimenti. Il medesimo art. 103, comma 1, chiarisce, comunque, che, in ogni caso, *«Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati».* Saranno, pertanto, i responsabili di ogni singolo procedimento, nella loro discrezionalità, a decidere quali richieste abbiano o meno un carattere indifferibile.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Si segnala, inoltre, che più in generale sulle sospensioni di cui all'art.103 sopracitato, è intervenuto anche un comunicato del Dipartimento della Funzione Pubblica del quale, per una più completa informazione, si riporta il link:

<http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/27-03-2020/comunicato>

Il Responsabile per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza
Antonio Viola